



COMUNE DI RIVALBA

Città Metropolitana di Torino

CAP 10090

TEL. 011/9604527

FAX 011/9816900

C.F. 82500550015 - P.IVA 02053720013

BOTTI DI CAPODANNO

ORDINANZA N. 11/2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con accensione e lanci di petardi, mortaretti, fuochi artificiali e materiali similari;
- l'uso dei suddetti materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, implica un oggettivo pericolo - anche rilevante - e può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse in contatto;
- gli articoli sopraccitati, per il loro contenuto di sostanze esplosive, impiegati con imprudenza o imperizia aumentano il rischio di incendi e possono determinare danni anche ingenti alle cose, ed il rumore intenso ed i fumi che si sprigionano per il loro uso genera conseguenze negative sulla quiete pubblica, sulla sicurezza e l'incolumità delle persone, nonché degli animali d'affezione;

RILEVATA, dunque, l'opportunità di limitare comunque il più possibile rumori molesti sull'intero territorio comunale, al fine di prevenire disagi e possibili danni ed al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela degli animali e in generale le condizioni di vivibilità del territorio;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'accensione e il lancio di petardi, fuochi d'artificio, bombette, razzi, mortaretti e di articoli simili in tutto il territorio comunale;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 e la Legge 15 luglio 2009 n. 94 in materia di sicurezza pubblica;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, ed in particolare l'art. 1;
- gli art. 650 e 703 del C.P.;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e s.m.i.;

ORDINA

**per le motivazioni sopra esposte, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità,
il divieto di accensione e lancio di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e articoli simili
su tutto il territorio comunale dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2018 fino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2019.**

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 ad €500,00. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali (art. 650 C.P.) per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza.

Dispone che la presente ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito internet istituzionale, trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione Torinese, per il controllo sull'osservanza del provvedimento, e trasmessa al signor Prefetto della Provincia di Torino.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, in base alla legge sul riordino del processo amministrativo L. 2/7/2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Demografici, geom. Davide Rosso; l'ufficio competente, con sede in Rivalba, via Roma n. 1, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed il giovedì dalle 15:00 alle 18:00, tel. 011.960.45.27, e-mail: demografici@comune.rivalba.to.it Ulteriori informazioni sul sito web www.comune.rivalba.to.it

Dalla Residenza Municipale, 27 dicembre 2018

IL SINDACO
geom. Davide ROSSO
f.to in originale

